

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

| | |
|--|----|
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI | 1 |
| Art.1 - Oggetto del Regolamento | 1 |
| Art.2 - Ambito di applicazione | 2 |
| Art.3 - Destinazione del Fondo | 2 |
| Art. 4 – Ruoli e Funzioni | 3 |
| Art.5 – Incarichi e gruppo di lavoro | 4 |
| Art. 6 - Suddivisione in lotti | 5 |
| Art. 7 - Centrali di Committenza..... | 6 |
| CAPO II – FONDO PER LAVORI | 6 |
| Art. 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori | 6 |
| Art.9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori..... | 6 |
| Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori. | 8 |
| CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI..... | 8 |
| Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi | 8 |
| Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi | 9 |
| Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi | 10 |
| CAPO IV – NORME COMUNI | 11 |
| Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo | 11 |
| Art. 15 – Termini per le prestazioni | 11 |
| Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista” | 12 |
| Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento | 12 |
| CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 12 |
| Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria..... | 12 |
| Art.19 - Onere per l’iscrizione all’albo professionale..... | 12 |
| Art. 20 – Assicurazioni professionali..... | 13 |
| Art. 21 – Revisioni periodiche del Regolamento | 13 |
| Art. 22 – Entrata in vigore del Regolamento..... | 13 |

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo:
 - per i lavori: i servizi di progettazione interna e i lavori di valore inferiore a euro 40.000,00;
 - per forniture e servizi, gli interventi di valore inferiore a euro 40.000,00.
4. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). Tali contratti sono incentivati seguendo il criterio della prevalenza della tipologia di intervento.
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art.3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché, ai sensi del comma 3, tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
 5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
 6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
 7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4 – Ruoli e Funzioni

In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata alle funzioni tecniche, come definite dal comma 2 dell'art.113, esercitate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e all'attività di collaborazione a tali funzioni, come definita dal comma 3 dello stesso art.113.

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

1. La figura del RUP deve possedere i requisiti di cui ai punti 4 e 7 delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
3. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
5. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

Attività di programmazione della spesa per investimenti

1. Presupposto per l'attribuzione di tale forma di incentivo è la disponibilità di un budget attribuito e quindi l'effettuazione di scelte discrezionali sulle procedure da includere nei documenti di programmazione e sulla loro entità.

Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Uffici della Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione

1. Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

2. L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.
3. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

1. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
2. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.
3. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.

Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.
2. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del codice.

Collaudatore

1. L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.
2. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

Collaboratori alle funzioni tecniche

1. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello incaricato, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti propedeutici all'assolvimento da parte dell'incaricato, della funzione tecnica con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art.113.

Art.5 – Incarichi e gruppo di lavoro

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente regolamento sono conferiti su proposta del RUP dal Dirigente/Direttore della struttura competente o dal Direttore Generale tenendo conto delle

professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, anche mediante procedure di bandi interni, e nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, desumibili dal capitolato tecnico, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti. Il personale che pur afferendo agli uffici in cui si svolgono funzioni tecniche incentivabili, svolge invece funzioni ordinarie può essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all'esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione in quanto l'attività ordinaria di non particolare complessità, è considerata strumentale e propedeutica alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.

2. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs.n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
4. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura del Direttore Generale.
5. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a. l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dalle tabelle di ripartizione specificate nei successivi articoli;
 - d. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
6. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella Struttura di cui al punto precedente.
7. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal soggetto responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. Annualmente, in ragione della necessaria trasparenza degli atti amministrativi, sarà data evidenza, conformemente alle normative sulla privacy, degli incarichi attribuiti ai sensi del presente regolamento e dei relativi compensi incentivanti.

Art. 6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art.7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI**Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori**

1. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, la redazione di un progetto (al livello di progettazione richiesto) e che abbia avuto luogo l'affidamento.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
3. In ogni caso presupposto essenziale per l'attribuzione dell'incentivo è che siano lavori di importo pari o superiore a €40.000,00 affidati con procedura comparativa.

Art.9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

| <u>base di gara (€)</u> | | <u>Descrizione</u> | <u>Aliquota</u> | <u>Importo del Fondo</u> |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|--|
| <u>da</u> | <u>A</u> | | | |
| <u>40.000</u> | <u>999.999</u> | <u>Con esclusione degli affidamenti diretti senza procedura comparativa</u> | <u>2%</u> | <u>2% dell'importo</u> |
| <u>1.000.000</u> | <u>5.547.999</u> | <u>procedure ordinarie fino a soglia comunitaria</u> | <u>1,75%</u> | <u>€19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre 1.000.000,00 €</u> |
| <u>5.548.000</u> | | <u>procedure ordinarie oltre soglia comunitaria</u> | <u>1,00%</u> | <u>€99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre 5.548.000,00 €</u> |

3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| LAVORI E OPERE | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Fasi del procedimento | Quota | attività specifica | Quota |
| Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti) | 2 % | redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici | 1 % |
| | | preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative | 1 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Verifica preventiva dei progetti (art.26 del Codice degli appalti) | 8 % | attività di verifica dei progetti | 4 % |
| | | validazione dei progetti | 4 % |
| | | collaboratori | Fino al 30 % |
| Affidamento e stipula del contratto | 12 % | redazione e controllo degli atti tecnici e amministrativi necessari alla procedura di affidamento (bandi, lettere di invito con capitolato, DUVRI, ecc.) | 5 % |
| | | predisposizione e controllo delle procedure per l'affidamento (seggio di gara, commissioni tecniche, ecc.) | 5 % |
| | | Verifiche e stipula, ecc. | 2 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Esecuzione dei lavori | 43 % | direttore dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenti, direttori operativi, ecc. | 33 % |
| | | Collaudo Statico | 5 % |
| | | Collaudo Tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione | 5 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Responsabile del procedimento | 35 % | attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge | 35 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Totali | 100 % | | |

7. In relazione alla complessità dell'intervento, è necessaria l'individuazione di uno o più collaboratori ai quali verrà assegnata una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota del 70% viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
8. L'aliquota del 30%, di cui al precedente comma 7, destinata ai collaboratori, può essere motivatamente ridotta o incrementata sulla base della natura e dell'intensità dell'attività svolta.

9. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

| | Coeff. riduttivo C1 |
|--|---------------------|
| ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale | 0,1 |
| ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale | 0,2 |
| ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,3 |

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

| | Coeff. riduttivo C2 |
|---|---------------------|
| incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,1 |
| incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,2 |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,3 |
| incremento dei costi superiore al 50% | 0,5 |

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

- Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
- Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, di importo pari o superiore a €40.000,00 affidati con procedura comparativa, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia della Delibera ANAC del 26/10/2016 – Linea Guida n.3);
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

- e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

| base di gara (€) | | Descrizione | Aliquota | Importo del Fondo |
|------------------|-----------|---|----------|---|
| Da | a | | | |
| 40.000 | 499.999 | <u>Con esclusione degli affidamenti diretti senza procedura comparativa</u> appalti fino a soglia Linea Guida ANAC (solo nei casi sopra previsti dall'art.11 comma 2 lett b), c), d), e) | 1,5% | 1,5% dell'importo |
| 500.000 | 4.999.000 | appalti fino a soglia Linea Guida ANAC | 1,0% | €7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000 € |
| 5.000.000 | | appalti oltre soglia Linea Guida ANAC | 0,75% | €52.489,98+ 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 € |

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 €.
3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € ad eccezione dei casi previsti dall'art.11 comma 2, lett b), c), d), e)
4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc...). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc.. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art. 2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc... da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche. In tal caso l'ammontare dell'incentivo sarà calcolato sulla base delle sole figure necessarie.
5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
6. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| SERVIZI E FORNITURE | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Fasi del procedimento | Quota | attività specifica | Quota |
| Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti) | 3 % | redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi | 3 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Affidamento e gestione del contratto | 12 % | redazione e controllo degli atti tecnici e amministrativi necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, DUVRI, ecc.) | 5 % |
| | | predisposizione e controllo delle procedure per l'affidamento (seggio di gara, commissioni tecniche, ecc.) | 5 % |
| | | Verifiche e stipula, ecc. | 2 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Esecuzione della fornitura o del servizio | 45% | Direttore dell'Esecuzione, Direttore operativo, ecc. | 35 % |
| | | Incaricati per il coordinamento e sicurezza nell'esecuzione (nominati nel DUVRI) | 5 % |
| | | Verifica di conformità | 5 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Responsabile del procedimento | 40 % | attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge | 40 % |
| | | Collaboratori | Fino al 30 % |
| Totali | 100 % | | |

8. In relazione alla complessità dell'intervento, è necessaria l'individuazione di uno o più collaboratori ai quali verrà assegnata una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota del 70% viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
9. L'aliquota del 30%, di cui al precedente comma 8, destinata ai collaboratori, può essere motivatamente ridotta o incrementata sulla base della natura e dell'intensità dell'attività svolta.
10. La liquidazione degli incentivi è di competenza del direttore generale che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art. 13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

| | Coeff. riduttivo C1 |
|--|----------------------------|
| ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale | 0,1 |
| ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale | 0,2 |
| ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,3 |

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

| | Coeff. riduttivo C2 |
|---|---------------------|
| incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,1 |
| incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,2 |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,3 |
| incremento dei costi superiore al 50% | 0,5 |

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Generale. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente se esistente o del responsabile previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Eventuali eccedenze saranno liquidate negli anni successivi.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice.

Art. 15 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle

- relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
 3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse, su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, **richieste** dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione, in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione, ma il riposo compensativo.

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il Responsabile dell'Area verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18/04/2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, gli incentivi verranno invece erogati secondo la disciplina e il regolamento previgenti.
3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applicano anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento. Qualora le relative somme non fossero state previste nel quadro economico dell'intervento si procederà a nuova approvazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento alla vigente disciplina di legge.

Art.19 - Onere per l'iscrizione all'albo professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici e tecnico-amministrativi.
2. Qualora per legge sia obbligatorio il conseguimento dei crediti formativi per il mantenimento dell'iscrizione anche il relativo onere sarà sostenuto dall'Amministrazione.

Art. 20 – Assicurazioni professionali

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice che stabilisce "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. L'Amministrazione provvede, altresì, alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale anche a favore dei tecnici interni effettivamente incaricati per le attività di cui al presente Regolamento.
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione appaltante.

Art. 21 – Revisioni periodiche del Regolamento

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le eventuali modifiche normative e indicazioni della giurisprudenza Amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema.
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22 – Entrata in vigore del Regolamento

1. A norma del vigente Statuto di Ateneo, il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale.